

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1974

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1995

Norme relative alla eleggibilità al Parlamento nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito delle dimissioni rassegnate dal deputato Antonio Rastrelli, delle quali la Camera dei deputati ha preso atto nella seduta del 15 giugno 1995, in quanto motivate dall'incompatibilità con la carica di consigliere regionale della Campania, si è reso vacante presso tale ramo del Parlamento un seggio che, essendo assegnato con il sistema maggioritario, a norma dell'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, deve essere assegnato con elezione suppletiva. Tale elezione suppletiva deve essere indetta, a norma della disposizione citata, «entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri».

Essendo stata la vacanza di seggio dichiarata dalla Camera dei deputati il 22 giugno 1995, il decreto del Presidente della Repubblica recante data 13 luglio 1995 ha fissato lo svolgimento dell'elezione per il giorno domenica 10 settembre 1995.

La successione temporale dei fatti ha determinato la concentrazione dello svolgimento di tutto il procedimento elettorale nel periodo delle vacanze estive. Infatti, il

termine per la presentazione delle candidature scade il 7 agosto 1995 e lo svolgimento della campagna elettorale dovrà avvenire nel pieno mese di agosto.

È noto che il periodo estivo non è certo propizio al corretto svolgimento delle procedure elettorali nè consente ai candidati di condurre un'efficace propaganda: senza tener conto che la stessa data del 10 settembre stabilita per lo svolgimento della consultazione elettorale cade in un momento da molti ancora riservato al godimento delle ferie estive, dal che deriverebbe l'abbassamento dell'affluenza alle urne.

Tali circostanze potrebbero violare la parità di condizioni tra i candidati, nel senso che le candidature riguardanti elezioni che ricadono nei periodi suindicati potrebbero essere meno efficacemente sostenute delle candidature proposte per elezioni che ricadono in diversi periodi dell'anno.

Ciò dimostra l'opportunità di rinviare la consultazione elettorale, già indetta per il 10 settembre 1995 per l'attribuzione del seggio resosi vacante nella Campania a seguito delle dimissioni del deputato Rastrelli.

L'urgenza del rinvio giustifica l'immediata entrata in vigore della legge relativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le elezioni suppletive per l'attribuzione del seggio resosi vacante nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione elettorale Campania I della Camera dei deputati, che, a norma dell'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono state fissate, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995, per domenica 10 settembre 1995 sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 8 ottobre-29 ottobre 1995.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

